

Fondo per l'avvio opere indifferibili anno 2023

Art.1, commi 369/379 L.197/2022 (Legge di bilancio 2023) → 500 milioni per il 2023



Per compensare gli eccezionali aumenti dei prezzi dovuti:

- maggior fabbisogno derivante dall'applicazione **dei prezziari aggiornati** relativamente alla voce « *lavori* » **del quadro economico** dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali;
- all'incremento dei prezzi delle **forniture di materiali da costruzione** che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

Fondo per l'avvio opere indifferibili anno 2023



- E' prevista l'assegnazione **semestrale** a valere sugli interventi finanziati con risorse PNRR e PNC di **un contributo aggiuntivo del 10%** dell'importo stabilito con il decreto di assegnazione....

Stessa procedura semplificata usata nel 2022...



- interventi....per i quali è previsto l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche al 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023....



Prevista procedura semplificata per gli enti locali → nella procedura ordinaria è necessario presentare specifica richiesta (commi 375 e segg.)

Fondo per l'avvio opere indifferibili anno 2023

FAQ Rgs → per procedure affidate si intende:

la pubblicazione dei bandi o dell'avviso:

- per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori;
- per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica secondo l'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Nel caso di Accordo Quadro (Invitalia), la procedura di riferimento è quella riguardante l'avvio della gara di quest'ultimo quale centrale di committenza.

Non sono considerate valide, per la verifica del rispetto dei termini, le procedure di avvio dell'affidamento della sola progettazione!!!



Fondo per l'avvio opere indifferibili anno 2023



Due volte l'anno entro il 10 gennaio (primo semestre) e 10 giugno (secondo semestre) l'Amministrazione statale finanziatrice pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco.....



→ Re GIS →



→ CUP

.....le Amministrazioni locali potenzialmente destinatarie delle preassegnazioni.....

Necessario verificare la presenza degli interventi sull'elenco altrimenti attivarsi!!!!


.....entro i successivi 20gg (dal 12 gennaio) le Amministrazioni devono confermare le preassegnazioni su REGIS

Entro il 15 febbraio ed il 15 luglio con decreto RGS viene approvato elenco interventi per i quali è stata confermata preassegnazione → **titolo per accertamento risorse in bilancio e affidamento opere pubbliche**

Fondo per l'avvio opere indifferibili anno 2023



- Le somme relative alle preassegnazioni vencono contabilizzate sullo stesso capitolo della corrispondente entrata PNRR;



- E' necessaria la rimodulazione del quadro economico;
- Possono essere accertate anche in esercizio provvisorio D.L.75/2021 art.15, Comma 4/bis → Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, **in deroga a quanto previsto dall'articolo 163** del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (si favorisce la spesa di investimento in deroga alla normativa ordinaria);

Delibera di Giunta previo parere dell'Organo di revisione → variazione fino al 31/12 entrata e spesa vincolata (art.175 comma 3 lett.a TUEL)

Fondo per l'avvio opere indifferibili anno 2022



Sulla GU n. 9 del 12 gennaio 2023, è stato pubblicato il Decreto MEF/Rgs
27 dicembre 2022



Assegnazione del Fondo opere indifferibili (**residuo 2022 ex art. 10, comma 2 DL 176/22**)

Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,...**ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori** ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle **risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo**, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26.

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Fondo per l'avvio opere indifferibili anno 2022



Decreto MEF/Rgs 27 dicembre 2022

- le stazioni appaltanti **titolari di CUP** relativi ad interventi **finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o del PNC**, che abbiano **proceduto, nel periodo 18 maggio 2022 - 31 dicembre 2022**, alla pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero all'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica;
- Gli enti devono aver fronteggiato i maggiori costi con risorse finanziarie proprie;
- Deve essere presentata domanda di accesso al fondo **dal 17 gennaio al 6 febbraio**;
- La domanda deve contenere gli elementi previsti dall'art.3 differenti a seconda che gli interventi siano finanziati con PNRR o PNC;
- **Non possono beneficiare dei fondi gli enti esclusi dalla precedente assegnazione in quanto beneficiari di risorse a seguito dello scorrimento della graduatoria della rigenerazione urbana;**
- Con decreto Rgs viene determinata la graduatoria degli interventi e l'assegnazione delle risorse in base alle risorse disponibili tenendo conto:
 - della data di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara;
 - dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti;

Risorse per assistenza tecnica e specialistica



Art.1, comma 780 L.197/2022

Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



E' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il **finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica** in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

- Linee guida Rgs entro il 31 gennaio 2023;
- Riparto proporzionale in caso di incapienza delle somme

Gli aspetti contabili dei fondi PNRR




- ✓ Le semplificazioni contabili, DL 31 maggio 2021, n. 77;
- ✓ Il finanziamento delle opere PNRR
- ✓ Le FAQ

Gli aspetti contabili dei fondi PNRR



Art. 15 D.L.77 - 31 maggio 2021

Comma 3 → Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (possibilità per gli enti in disavanzo di applicare quote vincolate senza limiti).



Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)												
Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. viac. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)-(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (I1)				0		0	0	0	0		0	0
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
	RISORSE PNRR										0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I2)				0		0	0	0	0		0	0



Gli aspetti contabili dei fondi PNRR



Art. 15 D.L.77 - 31 maggio 2021

Comma 4 → Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (semplificazione e riduzione tempi di attesa)

Gli aspetti contabili dei fondi PNRR



Contabilizzazione fondi PNRR (Circolare MEF/Rgs n.29 del 26/07/2022)

Nel rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011 e in particolare della «regola del primo beneficiario» i trasferimenti delle risorse del PNRR sono classificati come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato **E.2.01.01.01.001 se correnti** e **E.4.02.01.01.001 se in conto capitale** *mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente.*

Perimetrazione (Circolare MEF/Rgs n.29 del 26/07/2022)

Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, **accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione** o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento **specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.**

Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGIS pertanto deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, **in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici**

Il CUP deve essere riportato anche nel **contratto** e negli **ordini di pagamento.**

Gli aspetti contabili dei fondi PNRR

Le FAQ di Arconet



FAQ

Area	Ambito	Numero	Testo	
ARCONET	PNRR	Cerca per numero...	Cerca nel testo...	Avvia

n° 5

Ultimo aggiornamento 14 dicembre 2022

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come garantiscono la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021?

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l'accensione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

L'obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l'utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.



Gli aspetti contabili dei fondi PNRR



FAQ n.48 di ARCONET (15/12/2021)

Se i decreti prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della **rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL**, le entrate **sono accertate nell'esercizio di assegnazione** delle risorse **con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento**. L'articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di **trasferimenti anticipata** rispetto alla realizzazione delle spese, **per un importo massimo del 10%** del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. **I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV.**

Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell'ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere **anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori**. I soggetti attuatori **contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR**. Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (*non sono anticipazioni di liquidità*). **Se l'ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo.**

Gli aspetti contabili dei fondi PNRR



Divieto doppio finanziamento (Circolare MEF/Rgs n.33 del 31/12/2021)

Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che **il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte** a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

Gli aspetti contabili dei fondi PNRR

Le FAQ di Arconet



n° 3

Ultimo aggiornamento 14 dicembre 2022 

Per la corretta gestione e rendicontazione contabile dei finanziamenti connessi alle risorse del PNRR, per gli enti territoriali in contabilità finanziaria, è previsto l'obbligo di apertura di uno o più conti vincolati specifici presso il proprio Tesoriere/Cassiere o devono essere gestiti sul conto di Tesoreria Unica?

Le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Ciò premesso si precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR" allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi.

Gli aspetti contabili dei fondi PNRR



La cassa vincolata (Decreto MEF 11 ottobre 2021)

Le risorse PNRR vengono considerate **vincolate anche per «cassa»**. Ai fini della gestione della cassa vincolata niente cambia rispetto a quanto la normativa vigente (Tuel 195 e allegato 4/2 Dlgs 118/2011) già prevede per la gestione delle entrate con specifico vincolo di destinazione. A differenza di quanto deve essere fatto per la gestione della competenza, **per la cassa non è necessario gestire un vincolo per ogni opera**. Infatti, anche le risorse del Pnrr possono essere gestite, al pari delle altre risorse vincolate in un'unica cassa che deve essere monitorata costantemente per ogni categoria di entrata, extracontabilmente

La cassa vincolata viene gestita, anche per le risorse del Pnrr, nel rispetto del Dlgs 118/2011; pertanto anche nel rispetto del punto 10.7 «*Spese vincolate pagate prima del correlato incasso*» del Pc applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2.

Le movimentazioni in partita di giro si attivano solo quando l'ente si trovi con problemi di liquidità di cassa (art.195 TUEL)



Riforma 1.11 «Riduzione dei tempi di pagamento delle Pa e del sistema sanitario»,

**Accantonamento entro
28/02/2023 con apposita
delibera di Giunta anche in
esercizio provvisorio**

Fondo accantonamento debiti commerciali ex art.1 commi 859 e segg. L.145/2018;

L'obbligo di accantonamento al FGDC ha l'obiettivo di **garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali**, la **riduzione del debito pregresso**, nonché di assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC). **(per il 2023 lo stock del debito può essere calcolato sui dato contabili dell'ente mentre il ritardo medio di pagamento sulla PCC)**

- 1) indicatore di riduzione del debito pregresso: si applicano le misure se **il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente**. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, **non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio**;
- 2) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta **un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali**, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002

Il Bilancio di previsione 2023/2025



Fondo accantonamento debiti commerciali
ex art.1 commi 859 e segg. L.145/2018;

- Accantonamento eventuale entro il 28/02 con delibera di Giunta;
- accantonamento nella parte corrente del proprio bilancio Missione 20 Programma 3 una quota delle risorse stanziata per l'acquisto di beni e servizi (macroaggregato 1.3) , variabile dall'1 al 5%, a seconda dell'entità della violazione **p.f U.1.10.01.06.000.;**
- vanno escluse dal calcolo le spese vincolate che se non impegnate a rendiconto confluiscono nell'allegato a/2 (**Circolare MEF-Rgs n.17/2022**) (**Corte dei Conti Campania 4/2021**);
- nel corso dell'esercizio, in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, è conseguentemente adeguato anche l'accantonamento al FGDC;
- al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al FGDC confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il Bilancio di previsione 2023/2025



Fondo accantonamento debiti commerciali
ex art.1 comma 868 L.145/2018;



le misure di garanzia di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle pubbliche amministrazioni che:

- non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, ai sensi dell'art. 33 decreto legislativo n. 33/2013;
- non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente nonché le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture

La programmazione 2023/2025



Tempi di pagamento Circolare MEF/Rgs 17 del 07/04/2022

«...gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea in sede di monitoraggio della citata riforma n. 1.11 saranno costituiti dalla **media, ponderata** con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, **purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni nel 2023, e 15 giorni nel 2024. In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice.** Pertanto, è opportuno che le pubbliche amministrazioni adottino, nella programmazione dei pagamenti, criteri che assicurino parità di trattamento dei fornitori, atteso che eventuali dinamiche di pagamento **che favoriscano prioritariamente il pagamento di fatture di importo più elevato** potrebbero incidere sulla scelta dell'indicatore valido per il monitoraggio della riforma ».

La programmazione 2023/2025

- **Cartelle esattoriali fino a mille euro (L. 197/2022 Art.1 comma 227)**

- ✓ Debito residuo complessivo fino a € 1.000,00;
- ✓ Carichi affidati agli agenti della riscossione (**AdER**) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (di fatto 2011/2025);
- ✓ Annullamento automatico al 31/03/2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;
- ✓ L'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- ✓ Relativamente alle sanzioni al Cds, l'annullamento si applica agli interessi comunque denominati;
- ✓ Gli enti possono decidere di non applicare le presenti disposizioni con delibera di CC da adottare entro il 31/01 → notifica agente riscossione e pubblicazione sito istituzionale;



Proposta ANCI estendere a carichi affidati ad altri gestori!!

La mancata delibera di Consiglio comporta l'applicazione in automatico dello stralcio parziale delle cartelle.

Possibilità da parte del contribuente di aderire alla rottamazione ex comma 231 (si attiva il contribuente che paga una parte).

Trattandosi di deliberazione di carattere regolamentare è richiesto, ai sensi dell'art.239 del TUEL, il parere dell'Organo di revisione

Non previsto ristoro ma possibilità recupero disavanzo in max 5 anni dal 2024!!

La programmazione 2023/2025



Le indennità degli amministratori locali, commi 583 e segg. L. (Comunicato Ministero dell'Interno 9 gennaio 2023)

- Previsto un certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022;
- Può essere consultato nell'area TBEL;
- Compilato a cura del Responsabile Servizi Finanziari e deve indicare l'importo del contributo effettivamente utilizzato;
- Deve essere inviato entro il 16 febbraio;
- La quota del contributo non utilizzata deve essere riversata sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari";
- La mancata trasmissione del certificato non consentirà l'assegnazione delle risorse per l'anno 2023;
- Qualche problema per gli enti con meno di 3.000 abitanti che rischiano di dover restituire le somme non utilizzate (DI 124/2019) → rientrano nella certificazione!!!

Dal 2023 incremento passa dal
45% al 68%!!

La programmazione 2023/2025



Le indennità degli amministratori locali (Comunicato Ministero dell'Interno 9 gennaio 2023)

- Le risorse oggetto del contributo **sono aggiuntive rispetto al contributo a regime, erogato a partire dall'anno 2020, in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti** ai sensi dell'articolo 57-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a **compensare il maggiore onere** che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall'applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che **qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all'ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l'obbligo di procedere alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.**
- **Il costo rappresentato dall'IRAP non è stato considerato** i fini del calcolo dell'incremento delle indennità degli amministratori locali e del conseguentemente concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato previsto dall'articolo 1, comma 586, della legge n. 234 del 2021 (**l'IRAP rimane a carico del Comune**).

La programmazione 2023/2025



Legge 197/2022 Art. 1, comma 775

In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, **gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.** A tal fine **il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.**

Il Principio contabile 4/2 prevede l'approvazione del bilancio di previsione può prevedere l'applicazione dell'avanzo libero se:

- a) successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio;



Norma derogatoria rispetto alle priorità previste all'art.187 del TUEL e dal paragrafo 9.2.12 del Principio contabile 4/2.(lavori preparatori del Senato ..norma che deroga al comma 2 art.187 del TUEL)

La programmazione 2023/2025

Legge 197/2022 Art. 1, comma 781 (Enti strutturalmente deficitari)



In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 **non riescano a garantire la copertura minima** del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), **(36% servizi a domanda, 100% smaltimento rifiuti, 80% servizio acquedotto)** del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243 (1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura).

La programmazione 2023/2025

Legge 197/2022 Art. 1, comma 782 (Anticipazione di tesoreria)



Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.**

Manca all'appello, invece, l'estensione al 2025, terza annualità del bilancio di previsione 2023/2025, della possibilità di libero utilizzo delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui. Con la Legge 15/2022 di conversione del DI 228/2021 (Milleproroghe 2022) tale facoltà era stata estesa solo fino al 2024.

La programmazione 2023/2025



DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 art.13 comma 5/bis



In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.




Se le tariffe vengono approvate dopo l'approvazione del bilancio di previsione, ma entro il termine di scadenza per l'approvazione dei bilanci, non è necessario riapprovare il bilancio deliberato ma basta fare una variazione

La programmazione 2023/2025



Le novità 2023/2025 che riguardano gli schemi del bilancio di previsione



La programmazione 2023/2025



Le novità 2023/2025 che riguardano gli schemi del bilancio di previsione

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N-1	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N-1 (con segno ⁻¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare -in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ N-1	Risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
	Fondo garanzia debiti commerciali					0	
						0	
	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0	0	0

3) Utilizzo quote **vincolate** del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 **previsto nel bilancio:**

Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

I rendiconti della gestione



Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 16/DELIC/2022

«Benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di “auto-correzione”, lo stesso incontra comunque dei limiti»

«.....quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali».